

271

di Palma Abate Francesco sotto il profilo che solo da Sapienza Vincenzo era stato indicato fra i presenti alla riunione avvenuta a Cippi e nessuno aveva detto di averlo visto in marcia verso Portella della Ginestra, e soprattutto tra i roccioni delle "Piscute", oppure lungo la via del ritorno, onde l'indizio costituito dalla chiamata in causa di Sapienza non si integrava con apprezzabili elementi di riscontro e di conferma, tanto più che neanche si poteva essere con certezza che egli avesse accompagnato i componenti della sua squadra a "Pernice", in quanto, se della presenza di lui in quella località avevano parlato Pisciotta Francesco nell'interrogatorio del 5 novembre 1942 (T., 1 r) e Terranova "Ciccova" in quello del 1 febbraio 1950 (T., 32), il Pisciotta non l'aveva più menzionato nell'interrogatorio del 16 marzo 1950 (T., 44) e non ne aveva parlato nemmeno il Mannino nel suo interrogatorio scritto (v. n. 46), avendo alluso ai componenti della squadra senza indicarne i nominativi;

di Marcola Vito, in considerazione che, se attesi i suoi rapporti col capo bandito e la funzione di cassiere avuto in seno alla banda, poteva considerarsi per conto tra coloro che più si erano prestati alla organizzazione del delitto - fatto questo, per altro, non compreso nella contestazione dell'accusa -, seri e gravi dubbi sussistono circa la sua partecipazione all'esecuzione materiale dell'eccidio di Portella della Ginestra: Gaglio Francesco "Mavermino", che inizialmente l'aveva indicato fra i presenti la mattina del 30 aprile 1947 nella riunione di Cippi, aveva escluso che egli si fosse recato poi a Portella e Terranova Antonino di Salvatore, che del pari l'aveva notato a Cippi parlare con il Ciellino, e poco dopo allontanarsi per andare ad occludere il gregge che pascolava nelle vicinanze, aveva detto pure che,

se mai non ricordava, non l'aveva più veduto far ritorno; inoltre anche altri elementi emergenti dalle dichiarazioni del Mazzola (v. n.41, II A, "h" ed "i") concorrevano a rafforzare il dubbio;

di Corrado Terranova, similmente a motivo che null'occorre di essere corso nell'esecuzione delle estragge bonasgli del dispositivo della sentenza di rinvio a giudizio, in aperto contrasto - come si è visto (n.47) - con la motivazione della sentenza stessa, il dibattimento non aveva offerto sufficienti elementi di colpevolezza; contro di lui stavano sicuramente le seguenti circostanze:

- quale emissario del Giuliano aveva preso contatto a "Pernice" con la squadra Terranova per trasmettere gli ordini del capo; anche se negata da lui, dal Terranova e dal Mandraccio il fatto risultava dal primo interrogatorio scritto di Nicciotta Francesco ed appariva credibile;
- a "Pernice" l'emissario o gli emissari del Giuliano erano andati con una jeep ed egli era provvisto di tale automezzo;
- apparteneva alla banda e riceveva, secondo Terranova "Caccova", la piena fiducia del capo;
- genero di Niccoli Calcedonio, nipote di Niccoli Ignazio, cognato di Niccoli Nino, poteva costituire l'anello di congiunzione che univa l'organizzazione originaria creata dal Giuliano alla maggiore organizzazione originaria formata dalla mafia;
- aveva il medesimo interesse che muoveva tutti gli appartenenti alle bande: l'interesse di guadagnare la libertà;
- dopo la consumazione dell'omicidio un automezzo, era stato visto passare da alcuni componenti del gruppo Rumoro Angelo (v. n.13) per la rotabile di S. Giuseppe Jato - Monreale - Palermo e nulla impediva di ritenere che si trattasse della

Jeep del Corrao che in tal modo aveva potuto portarsi in carcere e prendere parte alla corsa dei cavalli; ma tali circostanze - prevalentemente afferenti ad una ben diversa ipotesi di concorso, quella di aver prestato assistenza nella preparazione e nell'organizzazione del delitto, che, qualunque contemplata nella motivazione della sentenza di rinvio, non avendo formato oggetto di contestazione nei dispositivi, non poteva essere considerata - non bastavano a legittimare una condanna in relazione alla ipotesi contestata;

di Rizzo Giraldo non sussistendo sufficiente certezza che i connettivi dello "zio Mario da Partinico", indicati da Terranova Antonino di Salvatore (v. n. 47) corrispondessero proprio a quelli del Rizzo, emigrato nel 1949 in Tunisia;

di Mattei Francesco Paolo, in considerazione che, tolto il fatto della sua presenza alla riunione di Cippi, nessun altro elemento di prova poteva dirsi accertato contro di lui.

E del pari ritenne che non potesse essere affermata la responsabilità penale:

di Sciortino Pasquale, in ordine al delitto di tentato omicidio in persona di Rizzo Benedetta, di cui alle lett. II delle imputazioni, non sussistendo sufficienti elementi di prova per affermare che, nell'allontanarsi con i suoi carri del paese di S. Giuseppe Jato dopo l'attentato commesso contro la sede della Sezione del partito comunista, avesse sparato anche lui colpi di mitra per proteggersi la ritirata e che la Rizzo fosse stata ferita da uno dei colpi sparati da lui;

di Di Lorenzo Giuseppe, relativamente alle imputazioni di concorso nello stesso reato di cui alla suddetta lett. II, nonché di concorso nei reati di cui alle lett. I ed II - giu

riduzione definiti quali reati di danneggiamento mediante incendio - imputazioni risalenti tutte alla correttezza ipotizzata nella lettera F della rubrica, non apparendo provato, e più esattamente difettando il nesso di causalità, tra l'azione e l'emissione e l'evento, che sempre deve sussistere anche nella ipotesi prevista dall'art. 116 C.P. - cui la responsabilità penale del Di Lorenzo avrebbe potuto ricadere - affinché taluno dei concorrenti risponda del reato commesso qualora sia diverso da quello voluto;

b) che fosse giusto risolvere con formula piena: - tutti gli imputati, cui era ascritto il delitto di sequestro di persona continuato in danno dei cacciatori Fusco, Uchis, Riolo e Cuccia, della imputazione relativa (fatta eccezione degli imputati prosciolti per estinzione del reato a causa di morte) dappoichè, se non sussisteva dubbio che a commettitore tale delitto fossero stati il Giuliano e gli altri che in quella circostanza si sono trovati con lui, non era stato possibile accertare l'identità di costoro; la Sezione istruttoria aveva credito di poter far carico della imputazione suddetta a tutti i concorrenti nell'omicidio di Bertella della Ginestra nella opinione che il sequestro fosse stato consumato per condurre a termine l'azione di strage da essi voluta e che, stante un tale nesso di causalità, tutti coloro che avevano preso parte all'azione principale erano tenuti a rispondere anche del sequestro di persona, reato diverso non voluto, a norma dell'art. 116 C.P.; ma siffatta motivazione, manifestamente erronea, non poteva essere accolta; a parte che l'ascritto rapporto di causalità mezzo a fine non poteva essere somministrato per rapporto di causalità, non era esisteva tra le due azioni che non fosse di mera occasione, il sequestro aveva preceduto lo strage di alcune ore

275

non omologato ed essa da alcun rapporto di necessità e meno ancora ne costituiva un logico, naturale e prevedibile sviluppo;

- gli imputati Sapienza Vincenzo di Tommaso, Gaglio Antonino, Pinarvin Francesco, Trotti Domenico, Solimena Vincenzo, Terranova Antonino di Salvatore, Buffa A. Annino, Buffa Vincenzo, Russo Giuseppino, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe, Miliotta Vincenzo, Sapienza Giuseppe di Francesco, Miliotta Giuseppe e Lo Cullo Pietro, in ordine al delitto di partecipazione a banda armata (nei confronti degli altri imputati dello stesso delitto la Corte aveva ordinato, come si è detto, la soppressione del giudizio), unificata, sul riflesso del carattere permanente del reato, sotto la lett. A la duplice imputazione messa a taluno anche sotto la lett. B, essendo risultato che nessuno di essi apparteneva alla banda Giuliano e che l'aggregazione al sodalizio criminale per compimento delle azioni ad essi attribuite, lungi dall'aver avuto carattere di permanenza, consisteva unicamente una forma di concorso nei delitti consumati, concorso che, per altro, come si dirà, la Corte riconoscerebbe determinato da una situazione di necessità;

- gli stessi imputati Gaglio Francesco, e Di Lorenzo Giuseppe, relativamente al delitto di detenzione di armi e munizioni da guerra, essendo rimasto provato che erano stati forniti dalle uno e dalle altre del Giuliano, che aveva mandato e effettivi della banda a prenderle dove lo teneva nascoste, e al Giuliano, e ad altri per lui, avevano dovuto renderle appena cessato l'uso per quale le avevano ricevute: in tale situazione non poteva considerarsi infatti il reato esaurito, difettando ogni potere di fatto, mediato o immediato, sulle armi e sulle munizioni da parte di coloro che le avevano ri-

ovute, cioè ogni potere che ne consentisse loro la disponibilità per un uso diverso da quello stabilito dal Giuliano o dagli effettivi della sua banda che in realtà ne erano e continuavano ad essere gli unici detentori.

7. - Passando all'esame delle ragioni di merito, la Corte giudicò che unica fosse la causa dell'omicidio di Partolà della Ginestra e degli attentati alle sedi delle sezioni dei partiti di estrema sinistra.

Le parti, invece, non erano state concordi nell'additarla:

- per la parte civile andava ricercata nella lotta che il Giuliano conduceva contro il comunismo, una lotta da altri valutata;
 - per il P.M. essa era nella terra: nella tradizionale organizzazione economica della terra e nell'interesse a conservarla;
 - per il difensore dei fratelli Genovese doveva rintracciarsi nei risultati delle elezioni regionali del 20 aprile 1947 che, nei comuni di Piana degli Albanesi, di S. Giuseppe Jato, di S. Cipirrello, si erano concluse con la sconfitta della lista appoggiata dal Giuliano;
 - per il difensore di Pisciotta Genovese, di Terranova Antonino "Cacanova", di Mariano Frank e di numerosi altri imputati s'identificava nella coschezza dello Stato in Sicilia, per cui (secondo una considerazione di Ignazio Licali, capo della mafia di Monreale, espressa in dibattimento da Domenico Albano, capo della mafia di Borgetto) il Giuliano "spornava come poteva operare un plotone di polizia";
- ma nessuna di tali enunciazioni appariva aderente ed informata alle risultanze del processo.

L'anticomunismo del Giuliano non poteva essere negato, però neanche era possibile affermare che il capo bandito si

277

fosse risoluto a commettere i suddetti delitti per avversione alla ideologia comunista. D'altra parte, se la successione cronologica degli avvenimenti e le dichiarazioni di Giovanni consentivano di collegare la condotta criminosa all'esito delle elezioni regionali, cedente collegamento trovava negli atti notta smentito: si leggeva nel primo numero del Giuliano che questi aveva cominciato a mettere il piano di punizione contro i comunisti fin dai primi giorni di aprile, dopo l'accertamento che costoro avevano dato ordine ai contadini di far la spia ai banditi; e, secondo Terranova Antonino "Caccava", il Giuliano aveva presentato tale suo divisamento fin dal 18 - 20 aprile (R. 33 r), prima, cioè, che avesse luogo la votazione e, comunque, prima che i risultati fossero conosciuti, sicchè non era possibile che avessero avuto peso determinante nella risoluzione criminosa. Alla tesi che avviava la causalità dei delitti nella carenza dello Stato si opponeva la considerazione che al tempo dei fatti, essendo l'Amministrazione Militare Alleata, tutto il potere era stato restituito allo Stato Italiano che, sia pure lentamente e faticosamente, andava ricostituendo e potenziando i propri organi attraverso cui il potere stesso esercitava la pubblica sicurezza, l'arma dei carabinieri esplicavano la propria attività istituzionale e non era neanche pensabile che la polizia - genericamente intesa - potesse avere, ed avesse avuto, "il compito di eliminare un determinato movimento politico stroncando la vita di coloro che a quel movimento aderivano". Infine neppure nella terra, cioè nell'interzone a realizzarne lo sfruttamento secondo una determinata organizzazione, stava la chiave del problema; né il Giuliano, né alcuno altro della sua banda era gabellotto o proprietario e nessuno di essi aveva un interesse diretto a che

il vigente sistema dei rapporti con la terra e con i propriari rimanesse invariato.

La causa che mosse il Giuliano era, ed evvinco della Corte, soltanto "nelle difese di sé stesso e dei altri che con lui vivevano in montagna braccati dalle forze di polizia"; riponeva sulla necessità di arginare il "probabile capovolgimento delle posizioni che sulla terra sarebbero state", capovolgimento che i comunisti stavano operando; lo stesso Giuliano l'aveva indicato nel breve discorso fatto a Cippi per motivare l'azione che l'indomani avrebbero compiuto, allorché disse che "i comunisti avevano preso troppe cautele", cioè troppe saggezza, troppa autorità, e l'indignazione trovava preciso riscontro in quel passo del primo memoriale che aveva ora scritto che ad un certo momento "i capricci comunisti" avevano dato ordine ai contadini di fare la spia ai banditi perché i banditi costituivano per loro la forza invisibile dei uffici, dei ricchi e del Governo; l'assegnazione delle terre ai contadini avrebbe determinato, con l'overazione del feudo, la rapida scomparsa dei soprastanti, dei gabellotti, dei compari ed assai difficile sarebbe diventata la vita dei banditi. Fortemente, in concorso di tali motivi, avevano operato nel Giuliano anche un desiderio ed una speranza di libertà: poteva desumerne della spiegazione da lui stesso data al giornalista Rizzo, cui - secondo la deposizione orale di questui - nel corso della intervista disse che scopo della sua azione di Portella della Giustizia era "la libertà" (V/7, 850) e delle parole "è venuta la nostra ora di liberazione" pronunziate - secondo Giovanni Convesco - dopo aver preso cognizione della lettera poetica del cognato Pasquale Sciortino; ma che realmente la lettera conteneva delle promesse la Corte si astenne dall'affermare.

8. - Nel procedere alla definizione giudiziale dei fatti attribuiti la Corte rileva:

a) che nelle azioni poste in essere a Martella della Ginestra ed a Partinico sicuramente ricadevano gli estremi del delitto di strage ed era ipotizzabile in esiguo, ma non nullo essendo nell'uno e nell'altro fatto, per i mezzi usati, il numero dei colpi sparati, la condotta degli agenti, tanto la ostilità delle azioni stesse come loro in pericolo la pubblica incolumità, quanto il fine di uccidere con cui furono compiute;

b) che, contrariamente alle opinioni espresse dal P.S., non poteva ravvisarsi nei fatti denunciati a Bergotto, Carini G. Giuseppe dato l'ipotesi della strage, risultando provato, per chiara convergenza di elementi generici e specifici, che concretamente non si agì per la pubblica incolumità e non vi fu in coloro che agirono fine di uccidere; si trattò di una dimostrazione di violenza contro la doli del partito comunista, di un'azione di rappresaglia e di sfregio - la concentrazione dei colpi sulle bandiere e sulle insegne delle nazioni stava a dimostrare - in continuazione della lotta intrapresa dal Giuliano contro quel partito per farlo scomparire dalla Sicilia, come Pasquale Sciortino aveva annunciato ai convenuti alla riunione di Belvedere e Tosta di Corra; onde, atteso il contenuto delle azioni rispettive, non poteva configurarsi nei fatti di G. Giuseppe Jato e di Carini che il delitto di danneggiamento mediante incendio, ai sensi dell'art. 424 p.p. C.P., e nel fatto di Bergotto che il delitto di danneggiamento esplicito, ai sensi dell'art. 635 p.p. C.P., con la conseguenza, quanto a quest'ultimo, che doveva farsi luogo al proscioglimento degli autori (Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Bedolenti Paolo).

200

perseveranza di querela;

c) che nonche poteva trovare ecoglimento la tesi sostenuta dal P.M. secondo cui l'imputazione di correttezza ai sensi degli art. 110 e 113 n.1 C.P. imputata alle lettere F della rubrica, posta a carico di Fratti Domenico, Di Lorenzo Giuseppe, Torrenova Antonino fu Giuseppe, Pasentempo Giuseppe, Minino Frank, Pisciotta Francesco, Sciartino Pasquale, Ciccinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Condola Rocco, avrebbe dovuto dichiararsi assorbita nell'altra di partecipazione materiale ai singoli fatti e ciascuno specificamente attribuiti sotto le lettere "I", "L", "M", "N", trattandosi di fatti diversi, non già di duplice attribuzione del medesimo fatto; tutti coloro che avevano preso parte alla riunione di Belvedere o Festa di Corra si rappresentarono e valutarono quei fatti che poi a brevissima distanza di tempo furono consumati e di essi pertanto dovevano rispondere di talune, per avervi partecipato materialmente, degli altri, per correttezza morale; così anche nel reato di strage consumato da Pasentempo Salvatore a Partinico, reato che, sebbene diverso e più grave rispetto all'azione di violenza da tutti concordata ed accettata nella riunione suddetta, all'azione stessa si collegava con nesso di causalità, di essa costituendo conseguenza e sviluppo; di tal che, mentre la colpevolezza di Pasentempo doveva essere affermata a titolo di duplice reato di strage (per i fatti di Partinico della sinistra e di Partinico) col vincolo della continuazione, tutti gli altri partecipanti alla riunione di Belvedere o Festa di Corra dovevano dichiararsi colpevoli di concorso nella strage di Partinico ai sensi dell'art. 115 C.P.;

d) che tutto le risultanze del processo offrivano piena ed irrefutabile la prova dello stato di coazione nel quale

211

si erano trovati i "picciotti": essi avevano parte ipota di delitti, a ciascuno attribuiti e per ciascuno ritenuti, e stretti dalla necessità di valere nel della pericolo attuale di un grave danno alla persona, pericolo non evitato dagli stessi, né altrimenti evitabile. Invero erano entrati alla banda e se ne tenevano lontani, pur legati come erano ai banditi da rapporti di parentela, di affinità e di semplice amicizia; furono arruolati per l'occasione e non v'era dubbio che, con serie e gravi minacce alla persona, fossero stati coartati, direttamente o indirettamente da Salvatore Giuliano, o da coloro che ne curavano l'ingaggio, delle campeggiane cui sarebbero andati incontro e loro avversare oppure un rifiuto; uno stato di vero terrore si era creata a Montelepre ed anche altrove, onde non era possibile che un rifiuto fosse opposto a qualunque richiedo del corpo bandito: il pericolo allora imminente non poteva essere altrimenti evitato che aderendo all'invito; si imponeva pertanto l'assegnazione di Salenza Vincenzo, Pretti Domenico, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Russo Micocchino, Corrao Antonino di Salvatore, Pinavia Giuseppe, Spienza Giuseppe di Francesco, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe, Gaglio Antonino, Pinavia Francesco, Di Nino Giuseppe, Le Galle Pietro, Spienza Giuseppe di Francesco, quanto al concorso nelle strage di Portella della Ginestra, e di Di Lorenzo Giuseppe, quanto alle rimanenti imputazioni di concorso nel danneggiamento commesso in S. Giuseppe Jato e nelle strage di Portinico, sia come non punibili ai sensi dell'art. 54 C.P.

2. - Configurati in tal modo, i fatti delittuosi, la Corte negò ad essi ogni carattere politico osservando a fondo merito della sua opinione:

- che il Giuliano era un delinquente comune e, se, ad un certo momento della sua vita delinquenziale, uomini adrenti a perigli politici non avevano disdegnato, pur di raggiungerlo i propri fini, di associare alla loro attività quella di lui e l'avevano elevato a strategia o gli avevano permesso di elevarlo a comandante dell'esercito siciliano qualora avessero conseguito lo scopo, la colorazione politica dell'attività svolta in comune con costoro durante i noti insurrezionali dell'E.V.I.S. non poteva riverberarsi sulla condotta criminosa successiva rientrata nel grande alveo della delinquenza comune;

- che attribuire idee politiche al Giuliano, contadino ignorante, la cui ambizione fu eccitata con l'appellativo di "re di Montelepre", sarebbe un non senso: individuo di scarsa e rudimentale cultura, un pensiero politico non aveva mai avuto, nè poteva avere; se lo si era veduto leggere le opere di Cagliucci e quelle dello Shakespeare ciò poteva aver fatto solo per esercizio di lettura, così come si esercitava nella lingua inglese, non per dilatto intellettuale; egli non aveva servito la politica e neanche uomini politici, benché faczioni politiche che nelle competizioni elettorali si erano giovate di lui per vincere gli avversari; i suoi detti "memoriali" varcati in atti andavano riguardati con estrema diffidenza; compilati posteriormente alla consumazione del delitto, in forma di un manifesto intento di difesa, lontani per concetti ed espressioni dalle reali possibilità del capo bandito, non erano certamente opere sue e non potevano assumersi a mezzo di prova del merito politico dell'azione;

- che i fatti in esame non potevano costituire delitto politico in senso oggettivo, non realizzando essi alcuna offesa di un interesse politico dello Stato o di un diritto politico del cittadino; nessun dubbio che la scelta di libero asso-

203

cio sono in partiti sia un diritto politico riconosciuto o garantito al cittadino dall'art. 49 della Costituzione, quale mezzo per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale; e che, sebbene lo Statuto Albertino non la proclamasse apertamente, tale, per unanime riconoscimento, era considerata anche prima quale espressione di una delle libertà fondamentali in uno Stato ordinato a regime democratico; ma risultava evidente che né il Socialismo, né quelli della sua banda avevano agito per offendere, e più ancora per sopprimere, il diritto di coloro che furono offesi a Portofino della Sinistra, o nel corso degli attacchi compiuti la notte del 22 al 23 giugno 1947, di appartenere al partito comunista o a quello socialista;

- che similmente il motivo o lo scopo dell'azione, a scanso sfondo meramente egoistico, conducevano ad escludere la configurabilità del delitto politico anche sotto il profilo oggettivo: in tanto il movente di un fatto illecito comune poteva qualificarsi politico, in quanto l'agente avesse avuto di mira la realizzazione di un nocumento nelle condizioni politiche dello Stato, oppure nella vita di quelle istituzioni inerenti a funzioni e finalità politiche, tra le quali vanno annoverati i partiti politici, ovvero la tutela delle medesime contro attacchi altrui, reali o presunti, attuali o imminenti; ma perchè questo fine potesse sussistere occorreva che lo impulso inchoico dell'agente trovasse origine non da mire personali, bensì dal creduto interesse dello Stato o della collettività; e - mentre il fatto che un delitto comune fosse commesso contro una o più persone iscritte ad un partito politico o professanti idee politiche non condivide dall'agente non ~~attribuiva~~^{valore} di per sé a svelare la reale natura del movente, potendo sotto la nera apparenza di un motivo politico ca

204

larsi un pretesto politico - chiaro era che l'interesse che spinse il Giulino e quelli della sua banda ad agire non fu collettivo ed altruistico, ma scaturì da un contrasto di idee, ma originò da un'esigenza particolare egoistica: quella di costringere i comunisti a dimostrare del chiedere ai comunisti di far la spia ai banditi;

- che, infine, una distinzione era pure da farsi tra delitto comune, delitto politico e delitto terroristico, e, se mai, le azioni criminose volute ed attuate dal Giulino e della sua banda, sia a Portofino della Cinestra, sia contro le organizzazioni dei partiti di sinistra, dovevano ricondursi nell'ambito del delitto terroristico dal quale avevano tutti i caratteri, dalla preordinazione dei mezzi di esecuzione e la potenzialità diffusive degli stessi, dalla vasta estensione degli effetti immediati alla volontà degli agenti di terrorizzare le popolazioni.

10. - È determinata così, come si è visto, la linea della decisione, la Corte non ravvisò motivo per concedere a favore degli imputati Pasantempo Salvatore, Guoinella Antonino, Guoinella Giuseppe e Sciortino Pasquale, i cui difensori ne avevano fatto richiesta, la circostanza attenuante generica, osservando che esigevano all'attenuazione dei reati le modalità dei fatti, l'intensità del dolo, la capacità a delinquere dovute principalmente dai motivi a delinquere e dalla condotta successiva.

Ritenne giusto applicarle invece di propria iniziativa a favore di Russo Angelo, inteso "Angilinasu", in considerazione dell'attività dalle stesse concretamente svolta a Portofino della Cinestra, dove, posto con l'onorevole Francesco alla estremità dello schieramento per vigilare e per segnalare

205

l'eventuale arrivo "della giustizia", non aveva personalmente compiuto alcun atto che potesse produrre pericolo per la pubblica incolumità; ed a favore del Finciotta Vincenzo è attivo della influenza che sulla sua volontaria determinazione al delitto poteva aver esercitato il fratello Francesco, componente effettivo della banda.

11. - Infine, valutando la particolare posizione di Cande la Vita e di Cucchiara Pietro, la Corte osservò:

- quanto all'uno, che qualche giorno prima della strage di Portella aveva consentito al fratello Rosario (in relazione al quale operava la causa di non punibilità prevista dallo art. 384 C.P.), di trattenerlo alcune ore nella sua abitazione insieme con Terranova Antonino fu Giuseppe e Finciotta Francesco, ambedue latitanti e ricercati delle polizia; e non poteva dubitarsi della sussistenza del reato di favoreggiamento personale: il Terranova ed il Finciotta, che avevano abitazione propria a Montelepre, dandosi convegno, in quella casa ebbero in animo di sottrarsi alle ricerche della Autorità durante la loro permanenza nell'abitato e la Candela, che ne conosceva la situazione personale, prestò loro volontariamente aiuto;

- quanto all'altro, che la falsità testimoniale, posta manifestamente in essere dal Cucchiara nella sua deposizione istruttoria e mantenuta con persistente ostinazione e consapevole volontà del mendacio anche dopo la notte smentita dei familiari, integrava il reato in esame tanto sotto il profilo obiettivo che subiettivo.

54. - Avverso la sentenza hanno prodotto ritualmente appello il Pubblico Ministero e gli imputati - ad eccezione di Palm Abate e Mizzo Cirilino - ma di essi: l'impugnanza Giuseppe

236

di Terracc, Gaglio Antonino, Vinervia Francesco, Spionza Vincenzo, Frotti Domenico, Vinervia Giuseppe, Russo Giovanni, Terranova Antonino di Salvatore, Duffo Antonino, Duffo Vincenzo, Russo Giacobino, Cristiana Giuseppe, Di Ieronno Giuseppe, Massola Vito, Rotici Francesco Paolo, Spionza Giuseppe di Francesco, Di Nino Giuseppe e Lo Gullo Pietro hanno messo di presentare i motivi.

I. - Il P.M. ha rilevato che erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto a favore dei così detti "picciotti" l'esiguità dello stato di necessità; e che così facendo - spinto probabilmente da un sentimento di eleonanza verso la schiera dei giovani caduti per la prima volta nel delitto, perichè attrattivi forse dal mito di Giuliano "re della Sicilia e re di Montelepre" - aveva sottovalutato l'effettivo apporto degli stessi alla strage di Partolla della Cinestra, che rappresentava il delitto più grave e più allarmante del capo bandito.

Le deposizioni dei verbalizzanti e le confessioni dei prevenuti, dalle quali la Corte aveva creduto di poter trarre la prova della condotta necessitata, e le argomentazioni, addotte, per dimostrarla, non erano persuasive e non autorizzavano la decisione presa.

Dopo il duro esperimento fatto con i giovani continentali Trucco, Celestini e Forniz, che, diventati confidenti della polizia, "contribuirono a scoprire molti segreti della banda, ad identificarne i componenti ed a farne arrestare parecchi, tra cui la madre e la sorella" dello stesso Giuliano, quanti non avrebbe di certo commesso il puerile errore di costringere dei giovani debbano a presentarsi al suo cospetto e ad associarsi volenti ad una grave azione delittuosa preparata con minuziosa cura; per assicurarsi il successo, egli aveva bina